

[AZA 0]

1P.365/1999

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O

24_febbraio_2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 giugno 1999 presentato da A. _____, Origlio, patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, Ginevra, contro la decisione resa il 12 maggio 1999 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in merito a una richiesta di risarcimento a seguito dell'abbandono del procedimento penale aperto nei suoi confronti;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A. -

In data 18 marzo 1987 B. _____ ha denunciato C. _____ ed eventuali altri complici per titolo di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e sottrazione di documenti, reati che sarebbero stati commessi ai danni della D. _____ e di altre società del gruppo (in particolare la E. _____ SA e la F. _____ SA).

Il 18 maggio 1987 la E. _____ SA ha presentato due denunce successivamente congiunte con l'inchiesta principale già avviata nei confronti di C. _____: la prima contro quest'ultimo e contro sua moglie A. _____, per titolo di furto, sottrazione di documenti, sottrazione di cose requisite o sequestrate, violazione di domicilio, appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione infedele e falsità in documenti; la seconda contro G. _____ per titolo di amministrazione infedele e ricettazione.

Nel corso dell'istruttoria sono state presentate altre denunce nei confronti di C. _____, il quale ha a sua volta denunciato i suoi accusatori.

B. -

Il 4 settembre 1996 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha abbandonato i procedimenti a carico di C. _____ e A. _____ e di G. _____, per inesistenza degli elementi costitutivi dei reati.

A seguito di questo abbandono, il 4 settembre 1997 A. _____ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza tendente ad ottenere un'indennità di fr. 65'000.-- oltre interessi, quale risarcimento per le spese di patrocinio e per i danni materiali (perdita di guadagno) e quale riparazione del torto morale subito a seguito del procedimento

penale.

Con decisione del 12 maggio 1999, la Corte cantonale ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo a A. _____ un'indennità di fr. 15'000.--, oltre interessi.

C.-

A. _____ impugna con ricorso di diritto pubblico la decisione della CRP. Chiede di annullarla facendo valere una violazione degli art. 4 vCost., 5, 6 e 8 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

Il Procuratore pubblico e lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite della Divisione della giustizia, propongono la reiezione del ricorso. La Camera dei ricorsi penali si rimette invece al giudizio del Tribunale federale.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

b) Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale (cfr. art. 320 cpv. 4 del codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994, CPP, in relazione con l'art. 284 cpv. 2 CPP), il ricorso è ammissibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 87 e 89 OG. La legittimazione della ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

c) Pena la sua inammissibilità, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricorrente, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione, critiche di carattere appellatorio non bastando (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Nella misura in cui il ricorso non adempie tali esigenze esso si rivela inammissibile. Nell'ambito del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se le stesse sono sufficientemente motivate (DTF 125 I 71 consid. 1c).

Ciò vale in particolare per quanto riguarda l'asserito accertamento incompleto dei fatti in merito ai rapporti di proprietà del marito della ricorrente con la D. _____.

Ad ogni buon conto, nella fattispecie, la mancanza di precisione nella designazione del proprietario della società e del ruolo del marito della ricorrente all'interno del gruppo societario non influirebbe comunque sulle conclusioni a cui perviene la CRP. L'autorità cantonale non si è infatti fondata su questi accertamenti per determinare l'ammontare del risarcimento, ma si è semplicemente limitata a descrivere l'attività delle persone coinvolte nell'inchiesta penale o interessate al suo esito. Ora il Tribunale federale interviene in caso di accertamento arbitrario dei fatti soltanto se gli elementi di fatto posti a fondamento

della sentenza impugnata, connessi con la valutazione delle prove, sono manifestamente errati o incompleti, oppure se sono dovuti a una svista manifesta o sono in palese contraddizione con la situazione reale. Come visto, questo non è il caso nella fattispecie, non fondandosi la decisione sui fatti contestati (DTF 123 I 1 consid. 4a, 121 la 113 consid. 3a, 119 la 28 consid. 3).

2.-

La ricorrente fa valere una violazione dell'art. 6 CEDU, dapprima perché la Camera dei ricorsi penali ha pronunciato il suo giudizio senza indire un pubblico dibattimento, indi per non averle dato la possibilità di prendere posizione su alcune prove assunte d'ufficio e infine perché non le avrebbe concesso di esprimersi in merito alle considerazioni giuridiche sulle quali la decisione impugnata si fonda.

a) aa) Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a una pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Una regolamentazione analoga figura anche all'art. 14 cpv. 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2), di cui la ricorrente non invoca però la violazione. Il diritto a un'udienza pubblica tende a garantire all'accusato e agli altri partecipanti al processo un trattamento corretto e conforme alla legge, assicurando altresì la trasparenza della giustizia, ciò che costituisce un principio fondamentale dello Stato di diritto (DTF 121 I 30 consid. 5d-e con riferimento all'identica prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto alla pubblica udienza può tuttavia estinguersi se l'interessato non lo invoca conformemente a principio della buona fede e al divieto dell'abuso di diritto, oppure se vi rinuncia in modo esplicito o implicito, possibilità questa che è pure stata riconosciuta come conforme alla CEDU dagli organi di Strasburgo (DTF 124 I 121 consid. 2, 123 I 87 consid. 2b, 121 I 30 consid. 5f, 306 consid. 2b, 121 II 22 consid. 4c in fine, 119 la 221 consid. 5a-b; per la prassi di Strasburgo cfr. le numerose sentenze citate in DTF 121 I 30 consid. 5f).

bb) In concreto la ricorrente, durante la procedura dinanzi alla CRP, era assistita da un avvocato: egli non poteva allora ignorare che secondo l'ordinamento legislativo ticinese, la Camera dei ricorsi penali per la procedura in esame non indice dibattimenti pubblici, trattandosi di una procedura essenzialmente scritta (cfr. art. 317 e segg. CPP). Inoltre, non risulta nemmeno che la ricorrente o il suo patrono abbiano fatto richiesta di un'udienza pubblica dinanzi all'autorità cantonale, limitandosi a sollecitare a due riprese una decisione finale da parte della Corte cantonale. Il diritto a un pubblico dibattimento deve quindi essere considerato perento e la ricorrente non può invocare solo ora, davanti al Tribunale federale, senza violare il principio della buona fede (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa in fine), una lesione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Questa censura è di conseguenza inammissibile in questa sede.

b) La ricorrente fa poi valere che vi sia una vio-

lazione della garanzia di un equo procedimento (art. 6 n. 1 CEDU) come pure una violazione del diritto d'essere sentito, perché la CRP non le avrebbe dato la possibilità di esprimersi sulle prove raccolte d'ufficio, in particolar modo sull'esito dell'ispezione degli incarti fiscali suo e del marito, né le avrebbe portato a conoscenza, prima dell'emanazione del giudizio, le considerazioni sulla cui base avrebbe poi ridotto l'indennità per le spese di patrocinio. La ricorrente sostiene quindi di non avere potuto fornire ulteriori prove a sostegno della sua tesi.

aa) Il diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto per il cittadino di esprimersi prima che sia presa una decisione che modifica a suo scapito la sua situazione giuridica (DTF 112 la 3, 111 la 103 co nsid. 2b, 101 la 296, 98 lb 175 consid. 2a). Da questo disposto costituzionale, che corrisponde in sostanza all'art. 4 vCost., discende anche il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare a quest'ultima o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, nella misura in cui possano influenzare la decisione che dovrà essere presa (DTF 124 I 241 consid. 2, 124 II 132 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 122 II 464 consid. 4a, 120 lb 379 consid. 3b, 118 la 17 consid. 1c e rinvi).).

Analoghi diritti sono desumibili pure dall'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2aed., Zurigo 1999, n. 452 e segg.), per cui le censure di violazione delle citate norme possono essere esaminate congiuntamente.

bb) È vero che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'Autorità cantonale ha visionato gli incarti fiscali della ricorrente e di suo marito per determinare l'esatto guadagno della ricorrente, senza che quest'ultima potesse esprimersi al riguardo. Tuttavia, la decisione impugnata non si basa affatto sui risultati scaturiti da tale assunzione d'ufficio di prove. Anzi, la CRP li ha completamente ignorati, basando il suo giudizio unicamente sulla mancanza di nesso di causalità tra l'apertura del procedimento penale e la presunta perdita di lavoro, rispettivamente di guadagno della ricorrente, e non già sul reddito effettivo da lei conseguito. Ora, se l'Autorità, dopo aver assunto una prova, si avvede che tale prova porta su un fatto non determinante per la sorte del litigio (DTF 122 V 157 consid. 1d pag. 162), ad esempio quando, dopo un esame approfondito del caso, perviene a un apprezzamento differente di altri elementi giuridici rilevanti, questa circostanza non sarebbe, da sé sola, sufficiente per determinare una violazione del diritto di essere sentito (DTF 106 la 161 consid. 2a), per cui la censura ricorsuale si rivela infondata.

c) Dal profilo del diritto di essere sentito, anche le asserzioni secondo cui la ricorrente non è stata informata dalla CRP, prima dell'emanazione del giudizio, sulle ragioni che l'avrebbero poi condotta a ridurre l'indennità per le spese di patrocinio, non trovano fondamento. Infatti, le parti non hanno, di massima, il diritto di pronunciarsi sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomentazione giuridica dell'autorità giudicante. Questo diritto deve essergli invece riconosciuto quando il giudice intende

fondare la sua decisione su una norma o un motivo giuridico non evocato nella procedura anteriore e di cui nessuno si era prevalso, non potendone prevedere la pertinenza nella fattispecie (DTF 125 V 368 consid. 4a, pag. 370, 124 I 49 consid. 3c, 115 la 94 consid. 1b). Quest'ultima evenienza non si verifica in concreto: la ricorrente non era tenuta a pronunciarsi, prima dell'emanazione della sentenza impugnata, né sull'apprezzamento dei fatti né sull'argomentazione giuridica dell'autorità cantonale, visto che quest'ultima non si è basata, per motivare la sua decisione, su norme o motivi giuridici di cui la ricorrente non poteva prevedere la pertinenza. Incombeva per contro alla ricorrente perlomeno indicare le prove che ritenesse necessarie per sostenere le sue tesi, ciò che però non ha ritenuto di fare.

3.-

Sempre secondo la ricorrente, la Corte avrebbe poi violato il principio della celerità, per aver emanato la sentenza un anno e otto mesi dopo l'introduzione dell'istanza tendente all'ottenimento del risarcimento.

Il principio della celerità derivante dall'art. 29 cpv. 1 Cost. è già desumibile dall'art. 4 vCost., nonché dall'art. 6 n. 1 CEDU, prevede che la procedura giudiziaria debba essere conclusa entro un termine ragionevole. Per determinare se questo principio è stato violato occorre esaminare, di caso in caso, la complessità della causa, la natura dei delitti o dei crimini di cui l'accusato è sospettato, il comportamento delle parti e delle autorità ed effettuare una valutazione in base a un apprezzamento globale del lavoro svolto: perché sussista una violazione non basta infatti che un determinato atto avesse potuto essere compiuto anticipatamente (DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, pag. 375/376, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib 311 consid. 5b, 107 Ib 165 consid. 3c; Villiger, op. cit., n. 452 e segg.; Andreas_Donatsch, Das Beschleunigungsgebot im Strafprozess gemäss art. 6 Ziff. 1 EMRK in der Rechtsprechung der Konventionsorgane, in: Aktuelle Fragen zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1994, pag. 76 e segg.; Arthur Haefliger/Frank_Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna 1999, pag. 205 e rinvii).

Nella fattispecie, l'incarto di cui i Giudici cantonali hanno dovuto occuparsi per determinarsi sulla fondatezza delle richieste della ricorrente è voluminoso e complesso: basti ricordare che il procedimento penale a carico della ricorrente è stato congiunto (senza che la stessa vi si opponesse) con quello del marito. La durata dei procedimenti penali, dipendenti da numerose denunce e controdenunce, e che vedevano coinvolte parecchie persone, nonché la complessità dei fatti non hanno certamente facilitato il compito dei Giudici cantonali. Tenuto conto di queste circostanze, la durata della procedura davanti alla CRP non può ritenersi eccessiva. Del resto, la ricorrente ha sì sollecitato due volte, il 18 marzo 1998 e l'11 marzo 1999, l'evasione della causa. Dalla documentazione agli atti non si riscontra però che essa abbia adito le istanze ricorsuali superiori (ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per ritardata giustizia contro la pretesa inattività della CRP), per cui una decisione sull'eventuale ritardo a statuire esulerebbe comunque dal presente giudizio.

4.-

Giusta l'art. 317 CPP, l'accusato prosciolto ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Per la determinazione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità valgono le norme cantonali e, a titolo suppletivo, le regole generali degli art. 42 e segg. CO a titolo di diritto cantonale suppletivo (Robert_Hauser/Erhard Schwenker, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3aed., Basilea e Francoforte sul Meno 1997, n. 7 pag. 502; Niklaus_Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 593 e seg.). L'onere della prova incombe all'istante, che deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (rapporto dell'8 novembre 1994 della Commissione speciale per la revisione del CPP, pag. 96 ad art. 317). In questa valutazione al giudice cantonale è riservato un ampio potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina unicamente dal ristretto profilo dell'arbitrio, rispettivamente dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 118 II 410 consid. 2a, 116 II 295 consid. 5a e rinvi).).

5.-

a) La ricorrente contesta la riduzione effettuata da parte dell'Autorità cantonale della nota d'onorario dell'allora patrocinatore avv. H. _____ da fr. 25'000.- a fr. 15'000.--. I Giudici cantonali hanno infatti ritenuto che l'avv. H. _____ aveva svolto inizialmente l'attività di consulente legale, e unicamente in seguito egli aveva assunto il patrocinio quale difensore nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente. Questo fatto giustificava quindi una riduzione della nota professionale relativa al procedimento penale. La CRP ha inoltre rilevato che l'onorario dell'avv. H. _____ comprendeva anche alcune prestazioni svolte in favore del marito della ricorrente, per cui la decurtazione effettuata sarebbe giustificata anche da questo punto di vista. L'autorità cantonale ha quindi calcolato il dispendio di tempo, dal momento della notifica dell'assunzione del mandato di difensore penale fino alla fine del procedimento, in 70 ore, corrispondenti a un onorario di fr. 14'000.-- (fr. 200.-- all'ora). Per il resto ha riconosciuto le spese di fr. 1'000.--.

b) La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dall'avvocato allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 Ia 2 e segg., 118 Ia 133 consid. 2b, 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 107 consid. 3b).

Nell'ambito dell'allestimento e dell'applicazione della tariffa i Cantoni godono di un margine di discrezionalità assai vasto; il Tribunale federale interviene solo

in caso di abuso o eccesso nel potere di apprezzamento (DTF 118 la 133 consid. 2b, 117 la 22 consid. 3a, 111 V 48 consid. 4a, 109 la 107 consid. 2c).

c) Tali estremi non si verificano in concreto: la Corte cantonale poteva, senza cadere nell'arbitrio, ritenere, sulla base degli atti dei procedimenti penali, che l'avvocato della ricorrente aveva assunto la sua difesa non già il 23 aprile 1987, giorno in cui si è svolto l'interrogatorio della ricorrente, alla presenza del suo "consulente legale", sentita come teste nell'ambito del procedimento penale del marito, ma solo successivamente, a seguito delle denunce formulate dalla E. _____ SA anche nei confronti della ricorrente. Si evince infatti dal verbale dattiloscritto del 23 aprile 1987 che la parola "patrocinatore" è stata cancellata e sostituita con "consulente legale". Risulta dunque che in quel momento l'avvocato in realtà non aveva ancora assunto il mandato di difensore. Occorre inoltre rilevare che a quella data contro la ricorrente non era ancora stato aperto un procedimento penale: la sua comparizione davanti agli organi giudiziari è stata unicamente in qualità di testimone nel procedimento penale allora aperto solo nei confronti del marito. Di conseguenza, le prestazioni dell'avv. H. _____ in quella sede non possono essere oggetto di risarcimento a seguito del proscioglimento della ricorrente dalle accuse a lei solo successivamente rivolte.

A nulla giova inoltre alla ricorrente l'asserita circostanza secondo cui a quel tempo essa non conosceva abbastanza le finesse della lingua italiana: la puntualizzazione sul ruolo svolto dall'avv. H. _____ all'interrogatorio del 23 aprile 1987 e la relativa correzione riportata a verbale sono da interpretare nel senso che la ricorrente non intendeva designare il proprio avvocato quale suo difensore o patrocinatore.

Per la determinazione dell'onorario dell'avvocato difensore, inconfidente è infine il fatto invocato dalla ricorrente che il suo legale non sarebbe stato invitato a presenziare agli interrogatori del 3 luglio 1987 e del 7 settembre 1987 davanti al Giudice istruttore. Una prestazione che non è stata realmente effettuata non può infatti essere oggetto di risarcimento.

d) La sentenza impugnata regge anche di fronte alle critiche della ricorrente riguardo all'asserita arbitrarietà della riduzione dell'onorario dell'avv. H. _____ per avere "probabilmente" eseguito alcune prestazioni anche in favore del marito. A prescindere dal fatto che le prolesse motivazioni del patrono della ricorrente, essenzialmente di carattere appellatorio, non rispettano i principi sanciti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG sull'obbligo di motivazione e quindi sono già per questo motivo inammissibili, si osserva che la Corte cantonale ha indicato con chiarezza, sulla base della stessa nota professionale e degli atti dell'incanto penale, come l'attività dell'avv. H. _____ fosse stata estesa anche ad alcune sue prestazioni al marito, in particolare a colloqui e atti istruttori estranei al procedimento penale della ricorrente, ma che riguardavano unicamente o in prevalenza la difesa penale del marito. Le censure ricorsuali, nella misura della

loro ammissibilità, devono pertanto essere respinte.

e) Ne discende che la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio nella valutazione dei fatti che l'hanno portata a ridurre la nota d'onorario dell'avvocato della ricorrente. Valutando l'insieme delle circostanze non è andata oltre il vasto potere di apprezzamento che le è riservato e il Tribunale federale non ha motivo di intervenire. La sentenza, su questo punto, deve dunque essere confermata.

6.-

La ricorrente contesta poi la decisione dell'autorità cantonale di non concedere il risarcimento del danno materiale, corrispondente alla perdita di guadagno, da lei quantificato in fr. 20'000.--. Invoca pure una violazione del diritto di essere sentito per non aver l'istanza cantonale statuito su tutte le sue censure.

a) La CRP, dopo aver ricordato la giurisprudenza vigente, ha ritenuto che nella fattispecie non esistevano gli estremi per concedere un risarcimento per danni materiali. Infatti, come già detto, non vi sarebbe nessun nesso di causalità adeguato tra l'apertura del procedimento penale a carico della ricorrente e la sua invocata perdita del posto di lavoro, e di conseguenza di guadagno, poiché essa è stata impedita di svolgere il suo lavoro dai denunciati stessi, suoi datori di lavoro, e non dall'intervento della Magistratura, ossia indipendentemente dall'apertura del procedimento penale.

Le critiche ricorsuali in merito alla pretesa violazione del diritto di essere sentito sono prive di fondamento. La Corte ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui non si giustificava di assegnare un risarcimento per la perdita di lavoro rispettivamente di guadagno, e date queste circostanze, un'ulteriore motivazione sulla difficoltà di trovare un lavoro da parte della ricorrente sarebbe stata del tutto superflua. Inoltre, la ricorrente non ha comunque, sempre a mente dei Giudici cantonali, precisato né documentato quali sarebbero state le difficoltà che le avrebbero impedito di trovare un nuovo impiego, per cui la richiesta è stata respinta. Questa conclusione non può essere criticata (sull'obbligo di motivazione cfr. DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c e rinvi).

Per il resto, la memoria ricorsuale, contiene unicamente critiche appellatorie e non si esprime sulle pertinenti motivazioni addotte dai Giudici cantonali. Le critiche non devono pertanto essere vagliate oltre, poiché inammissibili (art. 90 cpv. 1 lett. b OG).

7.-

La CRP ha negato un risarcimento per il torto morale, ritenendo che dovesse essere riconosciuto solo all'accusato che dimostri di aver subito una grave lesione della sua personalità, evenienza negata in concreto. A mente della ricorrente, per contro, la gravità della lesione avrebbe dovuto essere presa in considerazione per determinare l'ammontare dell'indennità. La ricorrente intravede nelle argomentazioni della sentenza impugnata un'arbitraria applicazione dell'art. 317 CPP e fa altresì

valere una violazione degli art. 5, 6 e 8 CEDU.

a) Riguardo all'indennità per torto morale, preliminarmente si ricorda che dal diritto federale non è possibile dedurre simile diritto neppure per le pretese di indennizzo relative a pregiudizi subiti in conseguenza di un provvedimento legittimo adottato nell'ambito di un procedimento penale (DTF 113 Ia 177 consid. 2d, 108 Ia 13 consid. 3; Hauser/Schweri, op. cit., n. 2 pag. 488). Una pretesa di risarcimento per detenzione formalmente legale non è nemmeno prevista dalla CEDU, il cui art. 5 n. 5 prescrive unicamente che nel caso di arresto o di detenzione illegali l'ente pubblico è tenuto al risarcimento del danno materiale e morale (DTF 119 Ia 221 consid. 6; Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2aed., Kehl 1996, pag. 146 e segg., n. 158 e segg.; cfr. anche la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Brogan del 29 novembre 1988, Publications de la Cour, Série A, vol. 145, n. 66 seg.).

Il quesito di sapere se il Cantone Ticino accordi una siffatta pretesa, deve quindi essere vagliato esclusivamente secondo il diritto cantonale. Quale diritto supplementivo, per la valutazione e il giudizio della lesione della personalità sono applicabili gli art. 42 e segg. CO, in particolare gli art. 43, 44 e 49 CO (Hauser/Schweri, op. cit., n. 7 pag. 490). Ora, l'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. Bisogna tener conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. DTF 125 III 70 consid. 3a, 113 IV 98, 112 Ib 446 consid. 5 e rinvi).

L'interpretazione data dall'istanza cantonale all'art. 317 CPP si trova nel solco della giurisprudenza e dottrina citate ed è esente da critiche. In particolare, la gravità della lesione della personalità deve essere presa in considerazione per determinarsi anzitutto sul principio del riconoscimento all'accusato di un'indennità e non solo, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria ricorsuale, ai fini della valutazione dell'ammontare dell'indennità stessa.

b) Le censure di violazione degli art. 5, 6 n. 2 e 8 CEDU rivestono un carattere essenzialmente appellatorio e di per sé sarebbero inammissibili (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). La ricorrente si limita infatti a elencare una serie di episodi che porterebbero alla violazione dei citati articoli, senza tuttavia specificare in che misura dette norme sarebbero state violate e per quale motivo. In ogni modo, le censure sono prive di fondamento anche nel merito.

aa) La ricorrente ritiene violato l'art. 5 CEDU perché il ritiro del passaporto e il divieto di lasciare il Ticino sarebbero paragonabili alla detenzione preventiva. Certo in casi particolari è possibile paragonare determinate misure alla detenzione preventiva (DTF 107 Ia 206 consid. 2). Nella fattispecie tuttavia tali estremi non si verificano. Infatti, come rettamente sottolineato dai Giudici

cantionali, la ricorrente non ha contestato il ritiro del passaporto e non appena ne ha fatto richiesta, ha potuto riottenerlo. Oltretutto la stessa afferma, nell'istanza trasmessa all'autorità cantonale, di essersi assunta l'impegno di non lasciare il Cantone Ticino. Una violazione del citato disposto convenzionale deve essere, in queste circostanze, negata.

bb) La ricorrente si ritiene poi vittima di una violazione del principio della presunzione dell'innocenza sgorgante dall'art. 6 n. 2 CEDU a seguito di determinate misure adottate dal Ministero pubblico quali il sequestro di un conto bancario per sei mesi, perquisizioni e sequestri presso la E. _____ SA, l'I. _____ e la casa privata di Origlio, telex trasmessi alle banche ticinesi con la designazione della ricorrente quale oggetto di un procedimento penale, nonché altre misure prese dalla Magistratura.

La censura è infondata. La presunzione d'innocenza non può infatti ostare, di per sé, all'avvio di un procedimento penale, né quindi all'assunzione di informazioni preliminari che consentano al Procuratore pubblico di promuovere l'accusa o di desistere dal processo (decisione del 12 gennaio 1990 in re V parzialmente pubblicata in SJIR [dal 1991 SZIER] 1990 pag. 243; Haefliger/Schürmann, op. cit., pag. 209, Hauser/Schweri, op. cit., n. 21 pag. 224). Nella fattispecie, le misure prese dal procuratore pubblico e il coinvolgimento della ricorrente nella procedura aperta contro suo marito non violano dunque il principio citato. Vista la gravità delle accuse contenute nella denuncia, non si può inoltre ritenere che tali provvedimenti fossero sproporzionati.

cc) La ricorrente ritiene poi violato l'art. 8 CEDU concernente il rispetto della vita privata e familiare, in particolare a seguito della sorveglianza della corrispondenza e del telefono, del divieto di lasciare il Ticino e del ritiro del passaporto, nonché di altri interventi e atteggiamenti del Ministero pubblico. Ora, la citata norma prevede la possibilità di ingerenza nella vita privata da parte di una pubblica autorità, se è prevista dalla legge e se costituisce una misura necessaria, tra l'altro, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di infrazioni penali (Villiger, op. cit., n. 545 e segg.). Nella fattispecie la ricorrente non afferma che le misure prese erano prive di base legale. Inoltre risulta chiaramente che queste sono state adottate nell'ambito di un procedimento penale. Non possono nemmeno essere considerate sproporzionate visto che erano dettate dalla gravità delle accuse contenute nelle denunce presentate al Ministero pubblico. Ne discende pertanto che nemmeno l'art. 8 CEDU è stato violato.

dd) Infine, la ricorrente sostiene che, essendo la procedura durata più di nove anni e mezzo, è stato violato l'articolo 6 n. 2 CEDU (recte 6 n. 1) e di conseguenza il risarcimento per torto morale sarebbe dovuto anche in base all'art. 41 CEDU.

Sul principio della celerità del processo già si è detto al consid. 3, al quale si rimanda.

In concreto la CRP ha rilevato che il procedimento penale aperto nei confronti della ricorrente è stato con-

giunto con quello principale a carico di suo marito e inglobato in una serie di esposti successivi che hanno reso più complessa la situazione fattuale e giuridica e ritardato l'evasione delle singole denunce, impegnando i tribunali di varie istanze ricorsuali. I Giudici cantonali hanno inoltre sostenuto che la ricorrente non ha mai contestato la congiunzione del suo procedimento con gli altri, né sollecitato l'evasione della sua denuncia, né fatto uso di mezzi di impugnazione atti a porre termine all'asserito ritardo (sulla prassi degli organi di Strasburgo relativa alla celerità del processo cfr. Villiger, op. cit., n. 467 e 468).

In queste circostanze, dall'esame di questi elementi, e in particolare tenuto conto della complessità della procedura e dell'attitudine dimostrata dalla ricorrente, a ragione la CRP ha negato un'indennità per violazione del principio della celerità. Non occorre dunque pronunciarsi sul quesito di sapere se la ricorrente avrebbe potuto fondare il suo diritto a un risarcimento anche sull'art. 41 CEDU.

c) Per tutti questi motivi, la conclusione della CRP secondo cui i provvedimenti istruttori non hanno raggiunto una gravità tale da giustificare un risarcimento a titolo di torto morale, va di conseguenza protetta.

8.-
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione della Giustizia, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino.

Losanna, 24 febbraio 2000
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

La Cancelliere ad hoc,